COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 545 def.

Bruxelles, 10 dicembre 1992

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica ellenica a rinviare la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La direttiva del Consiglio 88/361/CEE del 24 giugno 1988, entrata in vigore il 1° luglio 1990, autorizza quattro Stati membri - Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo - a rinviare la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali fino al 31.12.1992.

 Inoltre l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva, consente alla Grecia e al Portogallo di chiedere una proroga di detto termine qualora ritengano di non essere in grado, a causa di difficoltà della bilancia dei pagamenti o di un insufficiente adeguamento del sistema finanziario nazionale, di realizzare una piena liberalizzazione entro il 31.12.1992. La possibilità di tale proroga, che non può eccedere tre anni, è prevista anche dall'articolo 73 E del trattato sull'Unione europea.

2. Le autorità greche hanno chiesto il 12.11.1992 una proroga fino al 1°.1.1995 del periodo transitorio per i movimenti di capitali a breve termine. Esse si propongono tuttavia di sopprimere a decorrere dal 1°.1.1993 alcune delle restrizioni attualmente in vigore.

 Secondo le autorità greche, il mantenimento per un determianto periodo delle restrizioni sui movimenti di capitali a breve termine è necessario in quanto lo sforzo di stabilizzazione dell'economia è ancora in corso e occorre sostenere la politica monetaria e del cambio.

3. La Commissione, dopo aver esaminato, in collaborazione con il Comitato monetario, la situazione economica e finanziaria della Grecia, ritiene che vi siano validi motivi per concedere un'estensione del periodo transitorio; infatti:

 - anche se la bilancia dei pagamenti è migliorata grazie ai risultati conseguiti nell'opera di stabilizzazione dell'economia, si tratta di un miglioramento fragile alla luce dell'ancora notevole entità degli squilibri fiscali e dell'elevato tasso d'inflazione;

 - anche se sono state introdotte misure di liberalizzazione e riforme nel settore dei mercati finanziari, mercati e strumenti di basilare importanza sono ancora insufficientemente sviluppati.

 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione propone al Consiglio di adottare la presente proposta di direttiva che autorizza la Grecia a rinviare fino al 30 giugno 1994 la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del ... dicembre 1992

che autorizza la Repubblica ellenica a rinviare la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/361/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 69;

vista la direttiva 88/361/CEE del Consiglio(1) per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2;

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario(2);

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 della suddetta direttiva consente alla Repubblica ellenica di mantenere, fino al 31 dicembre 1992, restrizioni ai movimenti di capitali di cui all'allegato IV, elenchi III e IV, della direttiva stessa; che il medesimo articolo prevede la possibilità di una proroga di detto termine non eccedente tre anni;

considerando che la Repubblica ellenica ha attuato un programma di stabilizzazione e di riforme economiche; che essa ha dichiarato che il consolidamento del bilancio procede a ritmo accelerato e sarà intensificato con il bilancio del 1993; che nonostante gli sforzi di aggiustamento in corso non si delineano ancora sicure prospettive di stabilità monetaria e del cambio; che il mantenimento, per un determinato periodo, di restrizioni per i capitali a breve termine è necessario per consentire un aggiustamento macroeconomico senza scosse e per sostenere la politica monetaria e del cambio dopo l'entrata della dracma nel meccanismo di cambio dello SME; che la Repubblica ellenica ha chiesto una proroga al 1° gennaio 1995 del termine fissato per la

(1) GU n. L 178 dell'8.7.1988, pag. 5

(2) ...

totale liberalizzazione dei capitali a breve termine; che essa intende tuttavia procedere alla soppressione a decorrere dal 1° gennaio 1993 di una parte delle restrizioni attualmente in vigore;

considerando che la Commissione ha proceduto, in collaborazione con il Comitato monetario, ad un esame della situazione economica e finanziaria della Grecia; che da tale esame risulta che, nonostante i progressi realizzati nella stabilizzazione dell'economia e il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti, i rilevanti squilibri di bilancio esistenti e l'inflazione ancora elevata rendono fragili i risultati conseguiti; che è opportuna una graduale liberalizzazione dei movimenti di capitali a breve termine finché non saranno stati conseguiti progressi durevoli nella stabilizzazione dell'economia;

considerando che le autorità greche hanno introdotto riforme e provvedimenti di liberalizzazione nel settore dei mercati finanziari; che tuttavia il sistema finanziario non è ancora sufficientemente sviluppato per far fronte a una situazione di totale mobilità dei capitali;

considerando che gli elementi di cui sopra giustificano una proroga dell'autorizzazione a mantenere restrizioni ai movimenti di capitale a breve termine,

considerando tuttavia che tale deroga non può giustificare qualsiasi controllo sui movimenti di capitale introdotto in condizioni contrarie all' articolo 8A del Trattato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La Repubblica ellenica può mantenere provvisoriamente restrizioni ai movimenti di capitali elencati nell'allegato alla presente direttiva, alle condizioni e per il periodo previsti in tale allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì .. dicembre 1992

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

La Repubblica ellenica può mantenere fino al 30 giugno 1994 restrizioni sui movimenti di capitali seguenti:

Operazioni in conto corrente e depositi presso istituti finanziari:
- operazioni di durata inferiore ad un anno effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri.

Prestiti e crediti finanziari di durata inferiore ad un anno.

Movimenti di capitali a carattere personale:
- prestiti di durata inferiore ad un anno.

Esportazione e importazione materiale di valori:
- mezzi di pagamento.

ISSN 0254-1505

COM(92) 545 def.

DOCUMENTI

IT **09**

N. di catalogo : CB-CO-92-567-IT-C

ISBN 92-77-50638-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo